

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. xxx promossa da:

Curatela Fallimento **OMISSIS** in persona del Curatore omissis, P.I. xxx, con il patrocinio dell'avv. omissis, giusta procura ed elezione di domicilio in calce all'atto di citazione notificato,

Attrice

Contro

SOCIETA' ACQUIRENTE 1 DI OMISSIS P.I. omissis SRL, in persona del rappresentante e socio accomandatario;

Convenuta - contumace

SOCIETA' SUB ACQUIRENTE, P.I. xxxx, con il patrocinio dell'avv. omissis, giusta procura in calce all'atto di citazione a margine della comparsa di costituzione e risposta, presente nel fascicolo di parte;

Convenuta

nel giudizio avente ad oggetto, in favore del **Fallimento SOCIETA' FALLITA S.r.l.**, di azione revocatoria di atto di cessione del ramo di azienda del 19.9.2012 intervenuto tra **OMISSIS** e **SOCIETA' ACQUIRENTE 1** e di successivo atto di cessione di azienda del 29.1.2013 intervenuto tra **SOCIETA' ACQUIRENTE 1** e **SOCIETA' SUB ACQUIRENTE**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La curatela del Fallimento **OMISSIS** (Sentenza n. xx del 25-26 Febbraio 2013 Tribunale di Nocera Inferiore) citava in Giudizio le società **SOCIETA' ACQUIRENTE 1 DI OMISSIS** e **SOCIETA' SUB ACQUIRENTE** affinché fosse dichiarata la revocatoria e la inopponibilità ai creditori del Fallimento dell'atto di cessione del ramo di azienda del 19.9.2012 intervenuto tra **OMISSIS** e **SOCIETA' ACQUIRENTE 1** e di successivo atto di cessione di azienda del 29.1.2013 intervenuto tra **SOCIETA' ACQUIRENTE 1** e **SOCIETA' SUB ACQUIRENTE**; in subordine accertato e dichiarato il grave inadempimento di **SOCIETA' ACQUIRENTE 1** dichiarare risolto in suo danno il contratto di cessione del ramo di azienda del 19.9.2012; l'attrice chiedeva inoltre all'adito Tribunale di condannare in ogni caso le convenute a restituire in favore della Curatela il complesso dei beni aziendali, crediti compresi, come riportati nei rispettivi atti di cessione; ed in caso di materiale impossibilità alla restituzione chiedeva all'adito Tribunale di condannare i convenuti in solido ovvero in via alternativa al pagamento del controvalore dell'azienda ceduta, oltre interessi e rivalutazione con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Adduceva il Fallimento a sostegno delle proprie ragioni che la fallita in data 19.9.2012 aveva trasferito alla **SOCIETA' ACQUIRENTE 1** il ramo d'azienda avente ad oggetto "la produzione, la lavorazione, il confezionamento e la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli ed alimentari in genere per il corrispettivo di € 10.0000,00" che poco dopo in data 29.1.2013 la **SOCIETA' ACQUIRENTE 1** aveva trasferito alla **SOCIETA' SUB ACQUIRENTE**; che in data 25-26 febbraio 2013 veniva dichiarato il Fallimento della **SOCIETA' FALLITA S.r.l.**; che la cessione del ramo d'azienda era stata iscritta nel registro delle imprese dopo la dichiarazione di fallimento; che entrambe le cessioni di ramo d'azienda sia fra la fallita e la **SOCIETA' ACQUIRENTE 1** e sia fra quest'ultima e la **SOCIETA' SUB ACQUIRENTE** dovevano essere revocate; che al momento della citazione erano stati ammessi al

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

passivo crediti per circa 2 milioni di euro, cifra che sicuramente sarebbe incrementata; che la **OMISSIS** era già in dissesto finanziario già alla data del primo trasferimento alla **SOCIETA' ACQUIRENTE 1** in quanto all'epoca risultavano protesti elevati alla **SOCIETA' FALLITA** per circa 3 milioni di euro e che anche il bilancio rappresentava un quadro di passività a carico della **OMISSIS** molto elevato; che l'Azienda oggetto di cessione rappresentava la unica garanzia per i creditori avendo la **SOCIETA' FALLITA** precedentemente dismesso il suo patrimonio immobiliare; che la revocatoria andava estesa al successivo atto di cessione di ramo di azienda intervenuto fra la **SOCIETA' ACQUIRENTE 1** e la **SOCIETA' SUB ACQUIRENTE** ai sensi dell'art. 2901, 4° co., c.c., ritenuta in mala fede per presunti rapporti commerciali tra le due società, anche perché oggetto del primigenio atto di cessione di ramo di azienda figurava un credito vantato nei confronti di **SOCIETA' SUBACQUIRENTE** di cui la **OMISSIS** si era resa in precedenza cessionaria giusta atto per notar omissis del 21.6.2011 cedente **SOCIETA' CEDENTE**, ciò anche perché sul credito vantato da **SOCIETA' CEDENTE** vi erano garanzie ed ipoteche degli **OMISSIS** poi divenuti soci della **SOCIETA' SUBACQUIRENTE**; inoltre la **SOCIETA' ACQUIRENTE 1** assumeva con la cessione del ramo di azienda anche il debito che la **SOCIETA' FALLITA** aveva con la **BANCA** ma non pagava alcuna rata e proprio per questo la Banca successivamente si insinuava al passivo.

Si costituiva la **SOCIETA' SUB ACQUIRENTE** chiedendo il rigetto della domanda di revocatoria per carenza dei presupposti di legge e per carenza dei requisiti di cui all'art. 67 l. f. e mancanza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c. con condanna alle spese.

Adduceva a sostegno delle proprie richieste che la **SOCIETA' SUB ACQUIRENTE** con la cessione del ramo di azienda aveva assunto sia debiti che crediti e che tutti i debiti di fornitori erano stati pagati tanto è vero che nessuno di loro si era insinuato nel passivo del fallimento; che per poter operare la revocatoria nei confronti della cessione da **SOCIETA' ACQUIRENTE 1** a **SOCIETA' SUB ACQUIRENTE** sarebbe dovuta prima essere dichiarata la revocatoria dell'atto primigenio ed inoltre sarebbe dovuta essere dimostrata la mala fede dell'ultima acquirente ai sensi dell'art. 2091, co. 4, c.c.; che deve essere dimostrato quindi che l'ultimo acquirente era a conoscenza del vizio di revocabilità che inficiava l'atto di trasferimento originario, vale a dire della consapevolezza che l'immediato acquirente del fallito, al momento del primo atto, era a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito; che era onere dell'attrice provare la mala fede dell'ultimo acquirente; che le due azioni revocatorie si basavano su presupposti differenti e che in ogni caso la **SOCIETA' SUB ACQUIRENTE** non era a conoscenza dello stato di insolvenza della **SOCIETA' FALLITA S.r.l.**

Depositava la **SOCIETA' SUB ACQUIRENTE** copia di un ricorso per sequestro giudiziario operato dalla Curatela del fallimento nei suoi confronti dichiarato inammissibile e copia del successivo reclamo avverso la decisione di inammissibilità anch'esso rigettato.

La **SOCIETA' ACQUIRENTE 1**, benché regolarmente citata non si costituiva.

Alla prima udienza del 25.9.2014 il Giudice dichiarava la contumacia di **SOCIETA' ACQUIRENTE 1** ed autorizzava le parti alla produzione di memorie istruttorie ex art. 183, c. VI c.p.c. rinviando per l'esame delle istanze all'udienza del 25.2.2015 nel corso della quale il giudice si riservava sulle istanze istruttorie.

Con ordinanza del 3.6.2015 il Giudice rilevava la mancanza di istanze istruttorie da parte del Fallimento e rigettava quelle presentate dalla **SOCIETA' SUB ACQUIRENTE** in quanto irrilevanti ai fini della decisione.

Il procedimento, pertanto, previa rimessione sul ruolo, veniva infine rinviato all'udienza del 21.04.2021 ove, le parti, comparso personalmente e sollevato il contraddittorio processuale in ordine agli esiti di cui all'ordinanza istruttoria del 03.06.2015, la causa è stata trattenuta in decisione, senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Innanzitutto, preme chiarire in quale ambito normativo occorre muoversi per definire il presente giudizio.

Come suggerito da entrambe le parti costituite nel caso di azione revocatoria a cascata che ricorre appunto quando il bene è uscito dal patrimonio del debitore poi fallito sia stato dall'acquirente rivenduto in favore di un terzo sub-acquirente, il curatore può esperire le azioni revocatorie fallimentari di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 67 L.F. solo nei confronti dell'acquirente, mentre nei confronti del sub acquirente può esperire solo l'azione revocatoria ordinaria con conseguente onere di provare la *scientia damni* ed il *consilium fraudis*; naturalmente, previa qualificazione della cessione di azienda quale "atto a titolo oneroso" e/o atto arrecante pregiudizio alle ragioni creditorie, rientrando tra quelli previsti dalla normativa di riferimento ex art. 67 L.F. ed ex art. 2901 c.c.

Inoltre, per dichiarare l'inefficacia dell'ultimo acquisto si dovrà preliminarmente accertare la esistenza delle condizioni di revocabilità ex art 67 L.F. dell'atto che sta a monte e quindi nel nostro caso della cessione di ramo di azienda tra **OMISSIS** e **SOCIETA' ACQUIRENTE 1**.

L'inefficacia dell'atto del terzo presuppone l'inefficacia dell'atto compiuto dal fallito.

Oltretutto, laddove l'atto originale sia revocabile ex art. 67 L.F., la mala fede del terzo deve individuarsi nella consapevolezza delle circostanze che, ai sensi della legge fallimentare, rendono revocabile l'atto compiuto dal fallito.

Quindi occorre distinguere:

- la situazione soggettiva del primo acquirente, ove la malafede va individuata nella consapevolezza delle circostanze che rendono revocabile, secondo la legge fallimentare, l'atto compiuto dal fallito;
- dalla mala fede del sub-acquirente consistente, invece, nella consapevolezza del vizio di revocabilità che inficia l'atto di trasferimento originario, cioè che l'immediato acquirente del fallito al momento del primo atto era a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito.

Si rileva poi da ultimo che nell'ambito della disciplina dell'art. 2901 c.c., la buona fede del terzo, in applicazione del principio generale relativo, debba essere presunta, mentre la prova della malafede del terzo grava sull'attore in revocatoria.

Passiamo ad esaminare quindi il primo atto di cessione di ramo di azienda intervenuto fra la **SOCIETA' FALLITA** e la **SOCIETA' ACQUIRENTE 1 di Omissis** in data 19.9.2012 al fine di verificarne la revocabilità ex art. 67 L.F.

Ebbene, recita il primo comma di tale articolo "Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza, del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso".

Quindi nel caso de quo con riferimento al primo comma non potendo assumere alcuna dichiarazione da parte della **SOCIETA' ACQUIRENTE 1** che è rimasta nel presente giudizio contumace (l'atteggiamento contumaciale è processualmente "neutro" ai fini del principio di non contestazione), rileva, comunque, il dato oggettivo della verifica del superamento della soglia del quarto di quanto è stato a lei dato o promesso.

Ebbene si rileva che nel trasferimento del ramo di azienda – che si ricorda è a titolo oneroso, poiché per il medesimo è stato previsto il pagamento di un corrispettivo – non si è verificato il superamento della soglia del quarto ai fini della revocatoria ex art. 67 L.F. comma primo lett. A; infatti il prezzo della cessione è stato fissato in Euro 10.000,00 a fronte, invece, dell'intero valore della cessione (comprensivo di tutte le attività) è, di fatto, azzerato dai debiti di pari rilevanza.

Tanto chiarito, passiamo ora all'esame degli ulteriori presupposti relativi alla revocabilità del primo trasferimento di azienda e quindi sempre tra **OMISSIS** e la **SOCIETA' ACQUIRENTE 1 DI OMISSIS** questa volta ai sensi dell'art. 67, co 2, L.F. che recita: Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza, del debitore "gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento".

Ebbene nel caso al vaglio del Tribunale non vi è un pagamento di debiti scaduti bensì il trasferimento di un ramo di azienda che comporta quindi la annessione alla **SOCIETA' ACQUIRENTE 1** di crediti e debiti dalla cedente **SOCIETA' FALLITA S.r.l** (quindi, anche di crediti che, come sopra chiarito, hanno azzerato i debiti preesistenti).

Quindi dobbiamo verificare se l'atto di cessione da **OMISSIS** a **SOCIETA' ACQUIRENTE 1** debba essere identificato come cessione vera e propria del ramo di azienda, situazione che quindi esula dall'applicazione della norma di cui all'art. 67 comma 2, L.F. e/o come cessione di credito e quindi come mezzo anomalo di pagamento operato dalla azienda poi dichiarata fallita.

La Corte di Cassazione ha stabilito come per ramo di azienda debba intendersi "ogni entità economica organizzata la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità (come, del resto, previsto dalla prima parte dell'art. 32 D.Lgs.), sul presupposto di una preesistenza, potendo conservarsi solo qualcosa che già esista, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità" (Cass. Civ. Sez. Lav. N. 18948/2021).

Ebbene il divario esistente tra le attrezzature (macchine di Ufficio Elettroniche per € 3.000,00 e mobili di Ufficio per € 3.000,00) e il valore della cessione certamente crea dei dubbi interpretativi sul contratto. Inoltre, come spesso ribadito dalla giurisprudenza, in caso di trasferimento del ramo d'azienda, l'autonomia del ramo può sussistere anche in presenza di una struttura dematerializzata o leggera costituita in prevalenza da rapporti di lavoro organizzati in modo idoneo, anche potenzialmente, allo svolgimento di un'attività economica.

Eppure, di tutto ciò non vi è alcuna rilevanza nella analizzata cessione. Anzi è dato leggere all'articolo n. 9 del contratto di cessione di ramo di azienda che il contratto aziendale non annovera rapporti con il personale dipendente nel quale debba subentrare la società acquirente.

Quindi come è dato leggere al capitolo **TERZO** resta del tutto estemporanea la dichiarazione che il valore dell'avviamento è pari ad € 226,561,74 e/o che come stabilito all'art. **SETTIMO** che ai sensi dell'art. 2558 c.c., la società cessionaria subentra nei contratti stipulati dalla società cedente per l'esercizio del ramo di azienda ceduto, in quanto alcuna elencazione di tali contratti ne è fatta nel corpo del testo e pertanto tale affermazione rimane vuota ai fini della interpretazione del contratto.

Pertanto, appare distorta la funzione del contratto di cessione di azienda quando il contratto non identifica compiutamente la autonomia e la operatività del ramo di azienda ceduto che pertanto appare solo una cessione di crediti e debiti che ben potrebbe alterare la par conditio creditorum operante nel fallimento.

Senonché, la cessione del credito per quanto lasci alcune perplessità in merito alla operazione non risultando nel trasferito se non macchine e attrezzature per soli € 6.000,00 e quindi una cifra del tutto irrisoria rispetto ai complessivi crediti e debiti ceduti non fornisce prova fondante della mala fede della **SOCIETA' ACQUIRENTE 1** in merito alla conoscenza dello stato di insolvenza in cui si trovava la **SOCIETA' FALLITA S.r.l.**

Per cui la indagine dovrà rivolgersi ai dati di fatto emergenti dalla documentazione in atti.

A questo punto occorre fare una precisazione e ricordare che la Corte ha richiamato i principi già consolidati in giurisprudenza, affermando che: "in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività".

La scelta degli elementi posti alla base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto, "costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità".

Ciononostante "il Giudice deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento" (Cass. Civ. n. 11696/2020).

A tal fine, il ragionamento presuntivo seguito dal giudice deve articolarsi in una prima fase volta alla valutazione analitica dei singoli elementi indiziari e, successivamente, nella valutazione complessiva degli stessi. Questi ultimi, per fornire una valida prova presuntiva, devono essere concordanti.

Nuovamente tornando al caso di specie, in ogni caso è dato rilevare che la Curatela denuncia elementi, secondo la propria prospettazione, fortemente indiziari dello stato di insolvenza della **OMISSIS** molto evidenti e che secondo *id quod plerumque accidit*, a suo dire, non potevano non essere conosciuti anche dalla **SOCIETA' ACQUIRENTE 1**: gli importi dei protesti, l'aver dismesso il patrimonio immobiliare, l'assunzione di un mutuo nel settembre 2010 con la **BANCA** per una elevata cifra, mutuo

poi ceduto appunto alla **SOCIETA' ACQUIRENTE 1** con il ramo di azienda ben sapendo che la cessione non avrebbe liberato la cedente.

Quindi in questo scenario la cessione del ramo di azienda che, come già detto, non riesce ad assumere una autonomia sua propria dal resto dell'Azienda rimasta nella proprietà del cedente comporta elementi indiziari che, sempre secondo la prospettazione del fallimento, potrebbero – il condizionale è d'obbligo – far presumere la conoscenza da parte del cessionario della situazione di difficoltà economica e la possibilità che dell'atto stesso ne possa in seguito essere chiesta la revocatoria.

Di contro viene esaminata la situazione – come rilevabile dalla documentazione in atti prodotta dal Fallimento – per la quale lo stato di difficoltà economica era risalente a molti anni addietro e che, a ben vedere, era stato tenuto ben nascosto dalla **SOCIETA' FALLITA S.r.l.**; non si spiegherebbe, infatti, il credito che la stessa ancora riusciva ad ottenere dai suoi fornitori che continuarono a firmare cambiali per oltre un anno nonostante i protesti già in atto fino al raggiungimento di circa 3 milioni di euro.

Nel caso all'esame e quindi del primo atto di cessione dalla **FALLITA** alla **SOCIETA' ACQUIRENTE 1** non riesce a formarsi un vero e proprio impianto presuntivo che possa essere definito concordante a sostegno delle ragioni della Curatela Fallimentare, avuto riguardo alla prova dell'elemento soggettivo, sotto il profilo delle presunzioni; in altri termini, non si ravvisano presunzioni certe, precise e concordanti da cui desumere gli elementi posti a fondamento dalla Curatela per ottenere ristoro delle proprie ragioni, né la Curatela ha formulato istanze di prova costituenda che avrebbero potuto corroborare la propria tesi difensiva.

A tale riguardo – e tenuto conto della documentazione prodotta dal Fallimento – innanzitutto, l'importo dei protesti all'epoca della cessione non rappresenta un elemento fondante della conoscenza dello stato di insolvenza, giacché gli stessi si susseguono per oltre un intero anno, ma ciò non ha impedito ai fornitori di accettare cambiali come pagamento.

Quindi a fronte di tale elemento che la Curatela individua come fra i decisivi per la presunta conoscenza da parte della **SOCIETA' ACQUIRENTE 1** dello stato di insolvenza appare discordante e non decisivo ai fini dell'accoglimento della domanda.

Allo stesso modo la circostanza che solo molti anni prima della dichiarazione di fallimento, nel 2008, la società fallita aveva dismesso il suo patrimonio immobiliare continuando, nonostante ciò, ad operare nel campo del mercato commerciale, confuta l'altra presunzione che militava in favore della revocatoria consistente nella conoscenza della dismissione da parte della **OMISSIS** del patrimonio immobiliare alla stessa intestato.

Inoltre, bisogna rilevare – circostanza mai contestata – i fornitori ceduti con il ramo di azienda sono stati pagati dalla **SOCIETA' SUB ACQUIRENTE** e non hanno fatto insinuazione al passivo (eccettuato per credito ceduto della **BANCA**, di cui infra) e non si è a conoscenza del fatto che i creditori ceduti abbiano realmente effettuato le loro rimesse alla cessionaria o quantomeno le abbiano effettuate per intero.

Infine, in relazione ai rapporti fra la **SOCIETA' ACQUIRENTE 1** e la **SOCIETA' FALLITA S.r.l.**, agli atti vi è solo una presunta conoscenza fra i rappresentanti della società denunciata dal Sig. Corrado Michele nel corso della sua audizione davanti agli organi Fallimentari assunta in data 24 maggio 2013 che nulla di più ci dice circa la reale conoscenza dello stato di insolvenza della **SOCIETA' FALLITA Srl** in capo alla cessionaria anche perché le società si muovevano nello stesso ambito commerciale.

Come pure il fatto che gli **OMISSIS** divenuti soci della **SOCIETA' SUB ACQUIRENTE** avessero prestato fidejussione al credito **MPS** di **SOCIETA' SUBACQUIRENTE** che benché ceduto alla **OMISSIS** riguarda un rapporto fra società diverse e non rileva ai fini della revocatoria.

Pertanto, delle varie presunzioni che dovrebbero condurre a dichiarare la revocatoria non appaiono concordanti, gravi e precise, tali da affermare la fondatezza dell'azione incardinata.

Quindi ribadendo che da dichiarazione non opposta la **SOCIETA' SUB ACQUIRENTE** riferisce di aver provveduto a pagare i debiti portati dalla **SOCIETA' FALLITA S.r.l.**, i quali non hanno proposto insinuazione al passivo, si ritiene che rimane assorbita nel rigetto della revocatoria fallimentare, anche l'ulteriore domanda di revocatoria ordinaria nei confronti del secondo atto di cessione cd. "a cascata", del quale, peraltro, non è stata, del pari, fornita prova alcuna in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'elemento soggettivo (e, per certi aspetti, il complesso delle argomentazioni sopra esposte in ordine alla revocatoria fallimentare incidono, in senso sfavorevole, in ordine al riconoscimento dei presupposti per la revoca del secondo atto di cessione di azienda).

Infine, va rigettata la ulteriore domanda subordinata di risoluzione del primo atto di cessione, previo accertamento del grave inadempimento di SOCIETA' ACQUIRENTE 1, giacché detto – eventuale – inadempimento, con conseguente richiesta risarcitoria riguarderebbe altro e diverso soggetto (la Banca), non il Fallimento esponente che solo di riflesso – e per effetto dell'insinuazione al passivo di tale ultimo soggetto – lamenta l'asserito danno, laddove, invece, la Banca risulta essere creditrice e, come tale, avente diritto all'insinuazione (per quel che risulta dagli atti di causa).

Appare evidente, infatti, come con la cessione del ramo di azienda, ai sensi di legge, erano stati ceduti, altresì, anche i debiti facenti capo alla Società cedente (tra i quali quello de quo) e ciò ai sensi di legge, non essendo prevista, né riscontrandola negli atti di causa, una liberatoria della Società cedente dalle esposizioni debitorie delle quali, all'atto di cessione, era ben consapevole. D'altronde, l'omessa prova costituenda da parte del Fallimento, che nemmeno ha articolato istanze istruttorie specifiche sul punto, circa la "gravità" dell'inadempimento – lo si ripete, esercitato e preteso in luogo della originaria creditrice, la Banca concedente – preclude l'accertamento, poiché allo stato non provato, dei suoi presupposti costitutivi, oggettivo e soggettivo.

Sul punto, infatti, la suprema Corte ha sancito come "...omissis.. Lo scioglimento del contratto per inadempimento -salvo che la risoluzione operi di diritto- consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale; l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7083 del 28/03/2006, Rv. 588671; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 22/10/2014, Rv. 633068; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1773 del 07/02/2001, Rv. 543714 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1298 del 29/01/2003, Rv. 560103).

La valutazione che il giudice di merito è tenuto a condurre, dunque, non può prescindere dalla verifica della sussistenza di un preciso requisito oggettivo: l'inadempimento deve incidere in modo significativo sul sinallagma contrattuale, alterandone l'equilibrio in modo apprezzabile. Solo una volta che sia verificata, in concreto, la sussistenza di tale presupposto oggettivo, è possibile procedere all'apprezzamento dei profili soggettivi, estendendo la valutazione al comportamento tenuto dalle parti, in modo da considerare la loro buona o la malafede, la tolleranza dell'inadempimento dell'altra parte, la reciprocità dell'inadempimento e l'eventuale condotta di agevolazione dell'adempimento del contratto tenuta da uno dei paciscenti o da entrambi.

L'elemento soggettivo, dunque, si aggiunge alla valutazione oggettiva di partenza, relativa all'idoneità della condotta inadempiente ad incidere in modo apprezzabile sul sinallagma contrattuale, ma non può sostituirsi ad essa: in assenza di una condotta inadempiente in grado di alterare in modo significativo il sinallagma contrattuale, dunque, non è possibile configurare un inadempimento grave, pur in presenza di una condotta non collaborativa osservata da una delle parti del contratto" (Cass. Civ. ordinanza n. 19579/2021).

Conseguentemente, al netto dei rilievi in ordine all'omessa prova – da parte del FALLIMENTO – costituenda dei presupposti oggettivi e soggettivi in relazione all'invocata fattispecie risolutoria, sulla scorta della documentazione prodotta da tale parte:

- l'inadempimento delle rate non pagate, per poco più di euro 20.000,00, se rapportato al valore complessivo dell'azienda ceduta, superiore, peraltro, anche al debito complessivamente emergente dal contratto di mutuo contestato,
- in uno alla evidente consapevolezza, all'atto della cessione dell'azienda, anche della sussistenza del precitato debito e della responsabilità ex lege, come disciplinata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2560 c.c.,

- per non tacer, infine, di quanto sottolineato in premessa (ovvero la circostanza che trattasi di inadempimento “riflesso”, poiché scaturente, a ben vedere, dall’inadempimento che SOCIETA’ ACQUIRENTE 1 avrebbe assunto, in via diretta, nei confronti della Banca mutuante), sono tutti elementi che portano al rigetto della domanda risolutoria, come formulata in via subordinata.

Restano assorbite nella pronuncia di rigetto le ulteriori domande, come formulate dal FALLIMENTO ai punti n.ri d) ed e).

Le spese di giudizio – anche tenuto conto dell’orientamento della Corte Costituzionale con pronuncia n. 77/2018 – vanno compensate fra le parti per l’intero, posto che ricorrono, nel caso di specie, gravi ed eccezionali ragioni, derivanti:

- da un lato dal particolare contesto e modalità attraverso le quali si sono verificate le cessioni, come contestate dalla Curatela, ancorché sotto il profilo della prova, non risultano integrati i presupposti per l’invocata azione, di talché la soccombenza processuale va rivista alla luce degli accadimenti (di certo a lei non imputabili) che hanno portato la Curatore ad incardinare l’azione processuale (si rinvia, sul punto, alla parte motiva);

- dall’altro dalla contumacia di SOCIETA’ ACQUIRENTE 1, già dichiarata all’udienza del 25.09.2014 e della domanda posta nei confronti di quest’ultima che, a ben vedere, non incide sulla posizione della ulteriore convenuta costituitasi (il rigetto della domanda risolutoria), di talché, sotto tale profilo e per tale domanda, non si verifica soccombenza processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta le domande proposte dal Fallimento, per le ragioni di cui in parte motiva.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 luglio 2022

Il Giudice
dott. Simone Iannone